

Savigliano, 23/01/2020

Spett.le Cliente

Prot. N. 05/2020

RITENUTE DEI DIPENDENTI IMPIEGATI IN APPALTI/SUBAPPALTI: DURC FISCALE O F24 DISTINTI PER COMMITTENTE

A decorrere dal 01 gennaio 2020 con il Decreto Fiscale (convertito con modificazioni nella L. 157 del 19 dicembre 2019) sono state introdotte **nuove modalità di pagamento delle ritenute fiscali** dei lavoratori impiegati nell'esecuzione di appalti/subappalti, **nonché nuovi obblighi di verifica da parte dei committenti**.

APPALTI/SUBAPPALTI INTERESSATI DALLA NUOVA DISCIPLINA

L'onere di verifica della regolarità del versamento delle ritenute fiscali da parte degli appaltatori/subappaltatori, riguarda i **committenti** (sostituti d'imposta) **che affidano ad un'impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro**.

Inoltre, la norma si applica **solo** nel caso di appalti, subappalti, affidamenti a soggetti terzi consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente**, con l'**utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente**, o ad esso riconducibili in qualunque forma.

OGGETTO DEI NUOVI ADEMPIMENTI

Al fine di verificare il corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente del personale impiegato nell'appalto/subappalto, il **committente è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice/subappaltatrice la trasmissione, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza di pagamento** delle ritenute:

- **le deleghe di pagamento F24;**
- **un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell'appalto/subappalto con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, dell'ammontare della retribuzione erogata e delle relative ritenute fiscali effettuate.**

Si precisa che **l'onere del versamento delle ritenute** operate sui redditi di lavoro dipendente del personale impiegato nell'appalto/subappalto **resta in capo all'impresa appaltatrice/subappaltatrice**, la quale dovrà procedere al pagamento tramite **deleghe distinte per ciascun committente**, senza possibilità di compensazione.

In assenza di tale documentazione, il committente è tenuto a **sospendere il pagamento dei corrispettivi** e a darne **comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate** territorialmente competente entro 90 giorni.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, inoltre, **non possono operare compensazioni in F24** per il pagamento di **contributi previdenziali e assistenziali (INPS)** nonché **premi assicurativi obbligatori (INAIL)**, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' FISCALE

La sopradescritta **disciplina non si applica** nel caso in cui le imprese appaltatrici/subappaltatrici **siano in possesso della certificazione fornita dall'Agenzia delle Entrate** che attesti:

- a) che le imprese risultino in **attività da almeno tre anni**, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi **versamenti** registrati nel conto fiscale **per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi** o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) che le imprese **non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito** affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali **per importi superiori a 50.000 euro**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE

Il committente, **nel caso in cui non si adoperi per richiedere all'impresa appaltatrice/subappaltatrice l'esibizione delle deleghe F24 e delle informazioni relative ai lavoratori occupati**, nonché **in caso di mancata sospensione del pagamento dei corrispettivi e la conseguente mancata segnalazione all'Agenzia delle Entrate**, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a:

- × **20% dell'ammontare delle ritenute non trattenute** (in caso di mancata effettuazione delle ritenute da parte dell'impresa appaltatrice/subappaltatrice)
- × **30% delle ritenute non versate** (in caso di omesso versamento da parte dell'impresa appaltatrice/subappaltatrice).